

# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE

ai sensi dell'art. 11, Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Approvato dal Comitato Esecutivo del 9/05/2024)

#### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, disciplina forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative

## Art. 2 – Oggetto delle attività di collaborazione

Gli studenti possono prestare la propria collaborazione a tempo parziale per le seguenti attività:

- a. supporto alle attività didattiche integrative;
- b. supporto alle attività complementari alla didattica;
- c. supporto ad attività esercitate da enti e società con cui l'Università ha stipulato convenzioni;
- d. supporto ad attività esercitate da enti e società costituite con la partecipazione diretta dell'Università;
- e. supporto per il funzionamento della biblioteca e degli spazi di studio e didattici;
- f. supporto all'attività dei laboratori scientifici e dell'orto;
- g. supporto all'attività
- h. supporto per il funzionamento e la custodia di laboratori, di strutture e attrezzature informatiche;
- i. supporto a iniziative editoriali;
- j. supporto a schedatura, archiviazione, memorizzazione, registrazione e correzione dati/testi;
- k. supporto a servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
- l. supporto a servizi di reception in occasione di congressi, convegni, eventi e manifestazioni culturali;
- m. supporto a servizi di portineria e recapito;
- n. supporto a servizi straordinari di pulizia, trasloco di mobili o libri;
- o. supporto ad altri servizi non didattici a favore degli studenti;
- p. altri servizi di supporto a didattica, ricerca e terza missione non ricomprese nelle categorie precedenti;
- q. supporto allo svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi all'attività amministrativa non implicanti l'assunzione di responsabilità amministrativa.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dell'inserimento nei ruoli dell'Università o della partecipazione a concorsi pubblici.

#### Art. 3 – Luogo e durata delle collaborazioni

Le collaborazioni di cui al presente Regolamento possono svolgersi presso le sedi dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche o comunque negli spazi presso i quali viene svolta l'attività accademica o presso le sedi ove si svolgono le attività elencate nell'art. 2 del presente Regolamento.

Le collaborazioni non possono avere durata complessiva superiore a 200 ore nell'arco dell'anno accademico.

#### Art. 4 – Determinazione delle collaborazioni e del relativo corrispettivo

Le collaborazioni a tempo parziale da assegnare alle varie attività sono stabilite dalla Direzione Generale, tenuto conto delle esigenze dell'Ateneo.

La Direzione Generale provvede volta per volta all'emissione dei bandi di concorso per l'assegnazione delle attività di collaborazione a tempo parziale, fissandone il corrispettivo orario, esente da imposte ai

sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni a tempo parziale comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui.

La Direzione Generale è tenuta a informare il Comitato Esecutivo dell'emissione dei bandi per l'assegnazione agli studenti di attività di collaborazione a tempo parziale ai servizi e alle attività dell'Ateneo.

# Art. 5 – Emissione dei bandi per l'assegnazione delle attività di collaborazione

Per ciascuna attività di collaborazione a tempo parziale da assegnare viene emanato apposito bando, che disciplina la modalità con cui sono selezionati gli assegnatari dell'attività di collaborazione, definendo gli eventuali requisiti richiesti ai candidati, nonché le norme e i termini di presentazione delle domande.

Il bando contiene l'indicazione delle strutture presso le quali gli studenti selezionati svolgeranno l'attività di collaborazione e l'impegno loro richiesto.

L'assegnazione delle attività di collaborazione avviene sulla base di graduatoria, formulata secondo i criteri del successivo art. 7.

## Art. 6 – Requisiti per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle collaborazioni

Possono presentare domanda per l'assegnazione delle collaborazioni gli studenti che presentino i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti a tempo pieno al Corso di Laurea e al Corso di Laurea Magistrale;
- essere in possesso dei requisiti di merito richiesti dal bando.

Sono esclusi dall'attività:

- gli studenti che abbiano un numero di anni di iscrizione superiore di un anno rispetto alla durata normale del ciclo di studi;
- gli studenti che siano incorsi nell'anno precedente nella causa di risoluzione di cui al successivo art. 14;
- gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento studenti e iscrizioni.

I bandi per l'assegnazione delle collaborazioni potranno indicare, per i servizi che implicano necessariamente specifiche conoscenze, un requisito ulteriore rispetto a quelli sopra indicati. Tale requisito potrà, a titolo esemplificativo, consistere in uno dei seguenti:

- aver superato uno specifico esame di profitto o prova di idoneità o aver preso parte a uno specifico viaggio didattico o altra attività didattica;
- appartenenza a uno specifico Corso di Studi attivato dall'Ateneo;
- conoscenze informatiche;
- conoscenze linguistiche.

## Art. 7 – Formazione delle graduatorie

In base alle domande pervenute, viene stilata una graduatoria, in cui a ciascun candidato è assegnato un punteggio costituito dalla somma:

- del punteggio assegnato alla media dei voti conseguiti negli esami di profitto secondo quanto previsto dal bando;
- del punteggio assegnato per ogni lode secondo quanto previsto dal bando;

• del punteggio assegnato in base alla classificazione del proprio paese di cittadinanza, secondo la World Bank list of Economies, secondo quanto previsto dal bando.

L'Università può richiedere l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali sulle condizioni economiche autocertificate nella domanda di ammissione alla selezione.

A parità di punteggio complessivo, è preferito lo studente appartenente alla fascia di reddito più bassa; in caso di ulteriore parità, lo studente con la migliore media; in caso di ulteriore parità lo studente anagraficamente più giovane.

#### Art. 8 – Attribuzione delle collaborazioni

L'attribuzione delle collaborazioni avviene iniziando dal primo studente della graduatoria di cui all'art. 7, continuando con il secondo e successivi, fino a esaurimento delle singole richieste.

In caso di rinuncia da parte dello studente convocato per l'assegnazione dell'incarico, questo viene proposto allo studente che segue nella graduatoria.

Lo studente selezionato deve sottoscrivere un apposito atto di impegno in duplice copia, una per l'Ateneo e una per lo studente, nel quale, tra l'altro, verranno precisati:

- attività oggetto della collaborazione;
- modalità operative di svolgimento della collaborazione, orario e durata complessiva;
- luogo di svolgimento;
- corrispettivo e modalità di erogazione;
- responsabile del servizio o della struttura.

## Art. 9 – Incompatibilità

L'assegnazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento è incompatibile con qualsiasi altro tipo di attività lavorativa svolta dallo studente nel periodo relativo all'incarico e con l'iscrizione a tempo parziale presso i corsi dell'Ateneo.

#### Art. 10 - Regime assicurativo

L'Università provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stata assegnata un'attività di collaborazione.

L'assegnazione dell'attività di collaborazione non dà luogo, per l'Università, ad alcun obbligo di contribuzione o assicurazione previdenziale, assistenziale o di qualsiasi altra natura.

#### Art. 11 – Controllo del servizio, riduzione del corrispettivo e revoca dell'incarico

Il responsabile del servizio o della struttura che si avvale della collaborazione è incaricato della direzione dell'attività dello studente e del coordinamento della stessa con il servizio o la struttura.

Il responsabile svolge altresì funzioni di controllo ed è tenuto a comunicare per iscritto alla Direzione Generale e allo studente interessato qualsiasi irregolarità o inidoneità dello studente che si verifichi o si manifesti nello svolgimento della collaborazione.

La Direzione Generale può, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, procedere con provvedimento motivato:

- alla sospensione della collaborazione;
- alla revoca dell'incarico.

Contro il provvedimento lo studente interessato può proporre ricorso alla Direzione Generale, che, sentito l'interessato, può revocare o riformare parzialmente il provvedimento, oppure respingere il ricorso, in ogni caso con delibera motivata.

Il responsabile del servizio o della struttura può proporre sospensioni della collaborazione, con o senza recupero, per giustificato motivo.

#### Art. 12 – Termine della collaborazione e casi di risoluzione

Alla scadenza indicata nell'atto di impegno, la collaborazione ha termine senza necessità di comunicazione alcuna. È escluso il tacito rinnovo.

La collaborazione viene in ogni caso risolta automaticamente:

- a. alla data del superamento dell'esame di laurea;
- b. in caso di cessazione dell'iscrizione dello studente (per rinuncia agli studi, mancata iscrizione, sospensione dell'iscrizione, trasferimento ad altro Ateneo);
- c. a seguito di provvedimento ai sensi dell'art. 11;
- d. qualora lo studente incorra in una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Studenti e iscrizioni;
- e. in caso di mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione e diffusione di dati contrari alla privacy.

Lo studente può chiedere all'Ateneo di essere esonerato dal continuare la collaborazione, con conseguente cessazione anticipata della stessa ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.